



## Nota informativa n° 24/18

### **Oggetto: Registro dei beni usati – Valore esiguo ed obbligo di registrazione delle transazioni sul Registro dei Beni Usati.**

L'art. 128 del Testo Unico di Pubblica Sicurezza istituisce l'obbligo, per coloro i quali esercitano il commercio di cose antiche o usate, di tenuta di un registro in cui annotare giornalmente le transazioni effettuate (vedi nota informativa n. 11/2018), per quanto riguarda le attività di autodemolizione, l'obbligo di tenuta del registro si riferisce alla vendita o all'eventuale acquisto di parti di ricambio usate con valore superiore al cosiddetto "valore esiguo", il cui importo è stabilito dai Comuni in quanto autorità locale di Pubblica Sicurezza.

Per ogni operazione è necessario indicare sul registro, di seguito e senza spazi in bianco, il nome, cognome e domicilio dei venditori o compratori (identificati a mezzo carta d'identità o altro documento munito di fotografia proveniente dall'amministrazione dello Stato), la data dell'operazione, il tipo di operazione (acquisto o vendita) la specie della merce comprata o venduta ed il prezzo pattuito (art. 16 R.D. 635/1940).

Il registro può essere compilato con supporti informatici (Circ. Ministero degli Interni n. 559/C.27003-12982.D(17) del 15/01/97). I dati prescritti dalla legislazione di pubblica sicurezza, anche se elaborati in via informatica, devono essere stampati a conclusione di ogni operazione, su supporto cartaceo; A tal fine possono essere utilizzati sia carta a modulo continuo, sia fogli staccati, purché ogni pagina venga preventivamente numerata e vidimata dall'autorità competente, la quale deve altresì attestare il numero totale delle pagine sull'ultima di esse, ai sensi dell'art. 16 dl R.D. 635/1940. In alcuni comuni è possibile effettuare auto-vidimazione presentando apposita dichiarazione ai funzionari dello Sportello SUAP. Infine, i fogli devono essere custoditi in appositi raccoglitori ed esibiti a richiesta degli agenti ed ufficiali di pubblica sicurezza e debbono comunque essere conservati per cinque anni.

Si ricorda che il registro deve essere tenuto per ogni operazione di compra/vendita di cose usate, indipendentemente se tale compra/vendita sia effettuata con fattura o scontrino fiscale, e che devono essere annotate tutte le transazioni superiori al limite di valore esiguo.

Abbiamo provveduto a richiedere ai Comuni di Vs. interesse se sia stato individuato il valore esiguo sotto al quale non è necessario registrare le transazioni. Si riportano in allegato le risposte ottenute ed eventuali procedure specifiche per la vidimazione dei registri. Vi consigliamo comunque di verificare presso l'amministrazione comunale di vs. competenza le disposizioni esatte e, nel caso di mancata determinazione, di fare riferimento al valore statistico di media nazionale, riportato nell'elenco allegato.

**Comunichiamo infine che a breve sarà disponibile un aggiornamento del ns. software Systema Ecoeuro in cui è stata inserita la possibilità di gestire tale registro.**

Certi di averVi fatta cosa gradita, restiamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento, cogliamo l'occasione per porgerVi distinti saluti.

Ecoeuro s.r.l.



## **ALLEGATO 1**

### INDIVIDUAZIONE DEL VALORE ESIGUO

Per quanto riguarda l'individuazione del valore esiguo è emerso che:

- La Regione Friuli Venezia Giulia ha determinato, con apposita circolare, che il valore esiguo sia riconducibile agli oggetti che, indipendentemente dal valore originario, vengano venduti al dettaglio o all'ingrosso per una somma non superiore ad euro 250,00 ma non sono da registrare le operazioni riguardanti i pezzi di ricambio derivanti dalla demolizione dei veicoli (circolare 13615/P del 04/04/2012);
- La Regione Piemonte ha individuato come valore esiguo la somma di euro 150,00 con la L.R. 16/2017, art. 45;
- Il Comune di Bologna ha individuato come valore esiguo la somma di euro 250,00 all'art. 46 del Regolamento Commercio e Fiere O.d.G. 146/2011;
- Il Comune di Imola ha individuato come valore esiguo la somma di euro 516,46 dalla Delibera di Consiglio Comunale n. 324 del 27/12/2001;

Gli altri comuni interpellati non hanno provveduto a determinare tale valore oppure non hanno fornito una risposta alla Ns. richiesta di chiarimenti.

### AUTOVIDIMAZIONE

Per quanto riguarda le procedure per la vidimazione dei registri è emerso che è possibile eseguire l'auto-vidimazione in:

- Regione Emilia-Romagna - Il portale SUAP Regionale permette di richiedere la vidimazione al comune o di compilare un modulo per l'auto vidimazione.
- Regione Veneto: Altavilla Vicentina, Bassano del Grappa, Bressanvido, Cassola, Cona
- Regione Lombardia: Carugate, Colorina, Gerenzano, Gianico, Pompiano, Zeccone
- Regione Toscana: Chiusi della Verna, Pistoia, Siena, Casciana Terme Lari
- Regione Calabria: Cirò Marina
- Regione Campania: Portico di Caserta
- Regione Basilicata: Potenza

Si ritiene comunque necessario contattare lo sportello SUAP del proprio Comune per eventuali procedure specifiche.